	Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità>	DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020
---	---	--

All. G CdI 09.11.2022

INDICE:

- A PREMESSA: I PRINCIPI ALLA BASE DEL <PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’>**
- B DIRITTI DEGLI STUDENTI**
- C DIRITTI DELLE FAMIGLIE**
- D DOVERI DEGLI STUDENTI**
- E DOVERI DELLE FAMIGLIE**
- F PREVENZIONE E CONTRASTO A “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: IL RUOLO DELLA SCUOLA, DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE. I COMPORTAMENTI SANZIONABILI**
- G L’UTILIZZO DEI DEVICE IN AMBITO SCOLASTICO: PRINCIPI DI RIFERIMENTO**
- H ARTICOLAZIONE E FINALITA’ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**
- I ORGANO DI GARANZIA: COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE SUO FUNZIONAMENTO**

A PREMESSA: I PRINCIPI ALLA BASE DEL <PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’>

La scuola è per sua natura **luogo di formazione e di educazione integrale dell’<uomo> e del <cittadino>**. Suo compito primario è quindi garantire alle nuove generazioni l’accesso a quella “società della conoscenza” delineata dal Libro Bianco della Commissione europea presieduta da Edith Cresson sul finire degli anni Novanta, che poneva tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente la lotta all’emarginazione e lo sviluppo personale dei cittadini. Tale opportunità deve essere perciò garantita a tutti i ragazzi, senza distinzione di genere, razza, censo, religione, come recita l’art. 3 della nostra Costituzione repubblicana.


La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è quindi impegnata nella crescita della persona in tutte le sue dimensioni e, in sinergia con famiglie, Enti locali ed associazioni educative e professionali presenti sul territorio, opera per garantire la formazione e l’acquisizione di una < cittadinanza > consapevole ed adeguata alle sfide del XXI secolo. Presupposto del raggiungimento di questo alto traguardo formativo è lo sviluppo della personalità complessiva dei giovani attraverso un’educazione alla consapevolezza ed alla responsabilità, la valorizzazione delle identità ed un potenziamento crescente dell’autonomia individuale.

Tale traguardo può essere raggiunto solo se la vita della comunità scolastica si fonda sulla libertà di pensiero, coscienza e religione, e sul rispetto reciproco di tutte le persone che vi operano [cfr. art.1 DPR 249/98 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”]

Strumento operativo per il perseguimento di queste finalità è il < Patto educativo di corresponsabilità > volto a definire in modo articolato e condiviso, nei capitoli successivi che ne costituiscono parte integrante, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Tale Patto è approvato all’interno del Consiglio di istituto dalle componenti in esso rappresentate, che si impegnano, in caso di necessità, a rivederne ed integrarne i contenuti. Il testo del Patto, pubblicato sul sito della scuola, si intende sottoscritto da genitori e studenti all’atto dell’iscrizione all’IIS Antonietti e deve essere adeguatamente presentato e commentato agli allievi da parte dei docenti all’interno delle iniziative di accoglienza programmate da ogni consiglio di classe, unitamente al Piano dell’offerta formativa triennale ed ai principali regolamenti di istituto [cfr. art 3 DPR 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria ”]

B DIRITTI DEGLI STUDENTI [cfr. art.2 DPR 249/98 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”]

- 1 Lo studente ha diritto di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 2 Lo studente ha diritto ad una **valutazione 'autentica'**, trasparente nei meccanismi di misurazione adottati e tempestiva, che abbia sempre in sé anche la natura di strumento di autovalutazione formativa e che lo spinga progressivamente ad individuare i propri punti di forza e gli elementi di criticità nella sua preparazione, presupposto imprescindibile per il miglioramento del suo rendimento scolastico e per la sua maturazione come persona.
- 3 Lo studente ha diritto di conoscere e di sottoscrivere, entro il mese di novembre, il 'Contratto Formativo' redatto dal consiglio della classe cui appartiene, coerente con il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto e con le Linee di Indirizzo approvate dal Consiglio di Istituto, che rappresenta il patto didattico formativo contratto, nel rispetto dei rispettivi ruoli, dai diversi soggetti dell'azione di apprendimento/insegnamento (docenti/studenti/famiglie), sulla cui applicazione, nel corso dell'anno scolastico, sarà chiamato ad esprimere una propria serena ed equilibrata valutazione.
- 4 Gli studenti stranieri, coerentemente con quanto affermato nelle dichiarazioni di principio della Premessa del presente "Patto educativo di corresponsabilità", hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e religiosa di appartenenza, pur accettando i valori fondanti la carta costituzionale repubblicana italiana così come natura, finalità e regole di funzionamento della scuola pubblica in Italia.
- 5 Gli studenti disabili, così come gli allievi DSA e BES certificati, coerentemente con quanto affermato nelle dichiarazioni di principio della Premessa del presente "Patto educativo di corresponsabilità", hanno diritto, nei limiti della disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'IIS Antonietti, ad un completo inserimento nella comunità scolastica ed alla fruizione di tutte le iniziative che permettano il pieno raggiungimento delle proprie potenzialità formative, sociali e culturali, così come delineato all'interno dell'annuale Piano per l'inclusione [PAI].
- 6 Di conseguenza la scuola si impegna ad assicurare al livello più alto possibile
 - un ambiente culturale e relazionale favorevole alla crescita integrale della persona, anche attraverso un servizio didattico – educativo di qualità;
 - iniziative articolate di sostegno e di recupero per la prevenzione dell'insuccesso e della dispersione scolastica durante l'intero anno scolastico, oltre ad un costante rapporto con le scuole secondarie di I grado da cui provengono gli studenti anche al fine di favorire un orientamento in ingresso consapevole ed informato;
 - iniziative di potenziamento, specie nel secondo biennio e nella classe quinta, volte a sviluppare conoscenze, abilità e competenze degli studenti, nell'ottica di una progressiva personalizzazione dell'apprendimento;
 - un ampliamento dell'offerta formativa aggiuntiva ed integrativa, funzionale alle finalità degli indirizzi di studio attivati e che tenga conto delle reali disponibilità finanziarie ed umane dell'istituto; in tal senso la scuola si impegna a sostenere, ove possibile, iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro rappresentanze, volte a sviluppare tematiche vicine agli interessi ed alla sensibilità adolescenziale;
 - la concreta realizzazione, anche in funzione del nuovo Esame di Stato, del curriculum di classe e di istituto di educazione civica, previsto nel Piano triennale dell'offerta formativa in vigore, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio, adeguati a tutti gli studenti;
 - una comunicazione interna ed esterna tempestiva ed efficace, volta ad informare in modo chiaro e completo gli studenti e le loro famiglie delle iniziative artistico-culturali, sociali e sportive in atto o programmate così come delle innovazioni organizzative e didattiche più significative, anche al fine di rinforzare il senso di appartenenza all'istituto.
- 7 L'IIS Antonietti garantisce e disciplina nel proprio regolamento di istituto l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto: finalità complessiva è favorire la partecipazione attiva e responsabilizzata degli allievi alla vita della comunità scolastica, strumento imprescindibile di preparazione ad una cittadinanza non passiva.

 <p>IIS ANTONIETTI Istituto d'Istruzione Superiore G. Antonietti - Iseo</p>	<p>Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità ></p>	<p>DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020</p>
--	---	---

C DIRITTI DELLE FAMIGLIE

- 1 Le famiglie hanno diritto ad un'informazione e ad una comunicazione completa e costante nel tempo delle regole fondanti il funzionamento della comunità scolastica dell'IIS Antonietti e delle opportunità formative curricolari, aggiuntive ed integrative di anno in anno offerte dalla scuola e dal territorio, così come sull'andamento didattico- educativo dei propri figli e sul loro benessere psico – fisico a scuola.
- 2 Le famiglie hanno altresì il diritto di conoscere e di sottoscrivere con la scuola un patto formativo articolato e trasparente, costituito, a diversi livelli, dalle Linee di indirizzo di politica scolastica approvate dal Consiglio di Istituto, in base alle quali collegio docenti e sue articolazioni elaborano il Piano dell'Offerta Formativa ed il Piano di Miglioramento triennale della scuola, di seguito approvato dal Consiglio d'istituto, e dal Contratto Formativo steso ogni anno dai singoli consigli di classe, cui devono riferirsi i Piani di lavoro dei docenti.
- 3 Le famiglie hanno inoltre il diritto/dovere di un coinvolgimento e di una partecipazione attiva all'educazione ed alla formazione dei propri figli non solo attraverso la presenza negli organi collegiali ed un costante colloquio con la dirigenza, con l'ufficio di presidenza e con gli insegnanti (incontri antimeridiani e colloqui generali quadrimestrali...), ma anche attraverso la costituzione di un Comitato dei genitori dell'istituto, la cui azione e le cui iniziative sono favorite dal dirigente scolastico e dai docenti della scuola.
- 4 Le famiglie hanno diritto ad un fattivo e professionale supporto da parte del dirigente scolastico e del personale docente nel processo di orientamento e di riorientamento dei propri figli nei vari passaggi dell'azione educativa (in ingresso, in itinere, al termine di ogni anno scolastico e della carriera secondaria superiore dello studente).
- 5 Le famiglie hanno diritto ad un servizio amministrativo, gestito dal personale ATA della scuola, caratterizzato da trasparenza, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle procedure della Qualità adottate dall'IIS Antonietti.
- 6 Le famiglie hanno diritto, nei limiti delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'istituto, ad avere a disposizione spazi, fisici e digitali, ed occasioni per contribuire a migliorare la qualità del servizio e dell'offerta formativa dell'IIS Antonietti segnalandone punti di forza ed elementi di criticità.
- 7 Le famiglie hanno il diritto/dovere di conoscere il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di Miglioramento della scuola e di concorrere, per le proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi di lungo traguardo previsti dal piano.

D DOVERI DEGLI STUDENTI


I doveri degli studenti, all'interno del < Patto educativo di corresponsabilità > sono deducibili sia dall'art. 3 del DPR 249/98, sia dal documento approvato dal collegio docenti dell'IIS Antonietti nella seduta del 4 dicembre 2020, relativo ai criteri di assegnazione del voto di comportamento a partire dall'a.s. 2020-21.

Da entrambi i testi citati si evince che **tre** sono gli **ambiti** nei quali gli studenti sono maggiormente chiamati a rispettare i principi presenti nella Premessa del Patto:

- le relazioni con i docenti, con il personale della scuola e con i propri pari;
- il rispetto delle regole che la comunità scolastica dell'IIS Antonietti si è data, a partire dall'obbligo di frequenza regolare e di assiduo assolvimento degli impegni di studio e di lavoro;
- il rispetto delle strutture e delle risorse strumentali della scuola.

In ciascuno di questi tre ambiti sono stati individuati descrittori di osservazione del comportamento dei singoli allievi, utilizzati per l'assegnazione del voto di condotta nello scrutinio intermedio ed in quello finale di giugno. Per una analisi più dettagliata di tali descrittori si rimanda direttamente al documento pubblicato sul sito della scuola.

Ci si limita qui a sottolineare che **per quanto riguarda il primo ambito** sarà particolarmente sanzionata l'offesa, verbale e fisica, arrecata a qualunque soggetto della comunità scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendolo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sessuale ed ideale; **nel secondo ambito** si sanzioneranno prioritariamente l'uso ripetuto dell'assenza, dell'ingresso ritardato o dell'uscita anticipata come mezzo per sottrarsi alle verifiche ed in generale agli impegni

 <p>Istituto d'Istruzione Superiore G. Antonietti- Iseo</p>	Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità>	DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020
--	---	--

scolastici, specie se queste ultime arrecheranno disturbo al regolare andamento delle lezioni; **per quanto concerne infine il terzo ambito** saranno sanzionati con severità i danneggiamenti arrecati alle strutture della scuola per negligenza o in modo intenzionale. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, poi, saranno chiamati al risarcimento il gruppo classe o i gruppi di studenti presenti negli spazi ove è stato causato il danneggiamento.

Un'ulteriore specificazione dei doveri degli studenti, cui il presente Patto fa riferimento, è reperibile nel DPR 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, e più precisamente nell’art. 7 [Valutazione del comportamento] ed in particolare nel comma 7 dell’art. 14 [Norme transitorie, finali ed abrogazioni], ove si precisa che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato “. L’IIS Antonietti – come stabilito dal DPR 122/09 e dalle circolari ministeriali applicative – elabora, approva e comunica chiari criteri di deroga al prescritto obbligo di frequenza annua alle lezioni da parte degli allievi, tenuti ad attenersi in modo corretto alle modalità di rilevazione della loro presenza nella scuola adottate dall’istituto.

E DOVERI DELLE FAMIGLIE

Si precisa innanzitutto che i doveri delle famiglie nell’educazione e nella formazione dei propri figli in sinergia con gli operatori della scuola sono deducibili dai medesimi diritti loro riconosciuti nella sezione C del presente documento, ed in particolare dai punti 1 – 2 – 3. Solo in tal modo è possibile tradurre in pratica principi e finalità elencati nella premessa ed alla base del ‘Patto educativo di corresponsabilità’.

Si ribadisce inoltre che il Patto è strumento attraverso cui le famiglie “*si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui essi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dai regolamenti dell’istituto, subendo, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario*” [Dir. Min del 15.3.2007, Prot.n° 30/dip./segr]. Tale indicazione ministeriale riprende e conferma, d’altronde, la CM 177/1975 che al punto 2a afferma che il Consiglio di istituto ha la facoltà di ‘*determinare contributi per danni provocati dagli alunni*’, precisando poi che, se il danno riguarda attrezzature ed arredi di uso comune (aule, laboratori, macchinari, palestre, officine), tutti gli studenti sono tenuti al risarcimento del danneggiamento provocato al patrimonio dello stato qualora non venga individuato il responsabile diretto.

Va da sé, infine, che il dovere delle famiglie risiede soprattutto nella loro co-partecipazione allo sviluppo del senso di responsabilità dei propri figli e della loro abitudine a rispettare le norme di convivenza adottate da qualsiasi comunità, in questo caso la scuola.


F. PREVENZIONE E CONTRASTO A “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: IL RUOLO DELLA SCUOLA, DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE. I COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Una sezione a parte del Patto deve essere dedicata alla prevenzione ed al contrasto a due fenomeni di forte allarme ed impatto sociale: bullismo e cyberbullismo.

È innanzitutto necessario fornire una sintetica definizione dei due comportamenti: il **bullismo** è caratterizzato da azioni violente o intimidatorie (di natura fisica e psicologica) che uno o più individui esercitano in maniera sistematica e continuativa nei confronti di uno o più soggetti più deboli, e che si esprimono attraverso molestie verbali, aggressioni fisiche e persecuzioni anche in ambiente scolastico. Il **cyberbullismo** viene invece così definito dalla Legge n°71/2007: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Riferimenti normativi principali in materia sono rappresentati da

- ✓ Direttiva MIUR n°16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

	Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità >	DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020
---	--	--

- ✓ Legge n°107/2015, art.1, commi dal 33 al 44;
- ✓ Legge n° 92/ 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede uno specifico approfondimento sull’educazione alla cittadinanza digitale;
- ✓ Legge n°71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
- ✓ DM n°18 del 13 gennaio 2021 che aggiorna le <Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo> già pubblicate nel 2015 e nel 2017.

Prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo possono avere successo solo se supportati da una consapevole azione sinergica del personale scolastico, delle famiglie e degli stessi studenti.


- Ruolo del personale scolastico:
 - ✓ osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli allievi al fine di prevenire situazioni di bullismo e di cyberbullismo;
 - ✓ favorire un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie anche proponendo progetti di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva;
 - ✓ prevedere azioni educative rivolte agli studenti per far acquisire loro le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
 - ✓ promuovere in modo sistematico azioni di sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, famiglie e docenti.
- Ruolo delle famiglie:
 - ✓ segnalare situazioni critiche relative ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella scuola;
 - ✓ cooperare con l’istituto nella sensibilizzazione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, partecipando attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di tali problematiche;
 - ✓ *vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi e modalità d’utilizzo ed agli atteggiamenti conseguenti.*
- Ruolo degli studenti:
 - ✓ segnalare situazioni critiche relative ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella scuola;
 - ✓ partecipare alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale, anche operando, dopo opportuna formazione, come tutor di altri allievi;
 - ✓ accettare tutte le azioni di contrasto a bullismo e cyberbullismo messe in campo dalla scuola, comprese quelle disciplinari.

Comportamenti sanzionabili nel contrasto a bullismo e cyberbullismo sono:

- Bullismo: violenza fisica e psicologica; intimidazione specie se reiterata nel tempo; isolamento della vittima.
- Cyberbullismo:
 - ✓ *flaming:* litigi on line nei quali si fa uso di linguaggio volgare e violento;
 - ✓ *harassment:* molestie attuate attraverso invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo;
 - ✓ *cyberstalking:* invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce anche fisiche, che fanno temere alla vittima per la propria incolumità;
 - ✓ *sexting:* invio di messaggi, via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
 - ✓ *denigrazione:* pubblicazione all’interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, siti internet) di commenti calunniosi e denigratori verso uno studente della scuola.

Tali comportamenti, così come le altre fattispecie contenute nella legge n°71/2017, una volta accertati, si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e sono ritenuti mancanze gravi, sanzionabili sulla base di quanto previsto nella tabella presente nel capito H del Patto.

G. L’UTILIZZO DEI DEVICE IN AMBITO SCOLASTICO: PRINCIPI DI RIFERIMENTO

	Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità >	DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020
---	--	--

L'utilizzo dei dispositivi mobili in ambito scolastico, che ha senza dubbio uno stretto collegamento con la tematica della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo affrontata nel paragrafo precedente, deve innanzitutto rifarsi ad alcuni *principi generali*, oltre che alla normativa nazionale in vigore. A questo proposito l'IIS Antonietti fa proprio il decalogo messo a punto all'interno delle azioni previste dal "Piano nazionale scuola digitale" <Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola. BYOD -Bring your own device>, assunto come orizzonte entro cui inserire l'azione didattica formativa e le scelte organizzative e di investimento dell'istituto.

E' fondamentale quindi avere ben presente la **netta differenziazione tra un uso personale** di smartphone ed in generale di dispositivi elettronici durante le ore di lezione in aula, nei laboratori e nelle palestre ed in generale durante le attività scolastiche [che deve, tra l'altro, tenere conto del *Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy, in vigore dal maggio 2018*] **e l'utilizzo didattico dei device – in particolare smartphone** – anche appositamente messi dalla scuola a disposizione di docenti ed allievi, la cui fruizione avviene sotto la responsabilità dell'insegnante.

Per quanto riguarda **l'uso personale di smartphone e di dispositivi elettronici** si precisa quanto segue:

- a. durante le lezioni e le attività didattiche in generale è vietato l'utilizzo di cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica da parte degli allievi e del personale della scuola;
- b. *in avvio delle lezioni gli studenti consegnano cellulare e dispositivi elettronici in loro possesso al docente in orario; l'obbligo di consegna è da considerarsi cogente in caso di effettuazione di verifiche ed in generale di prove oggetto di misurazione da parte dell'insegnante [Direttive ministeriali del 15 marzo e del 30 novembre 2007];*
- c. *nel caso in cui uno studente non ottemperi a quanto previsto nel punto a), il docente in orario procede alla comminazione di una nota personale sul registro elettronico;*
- d. *etto dello studente delle norme di utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici durante l'attività didattica persista nel tempo, si procede alla deliberazione da parte del cdc di provvedimenti disciplinari [vedi tabella presente nel capitolo H del Patto], tenuto conto che l'allievo reitera un comportamento che determina turbativa e discontinuità nel processo educativo;*
- e. se necessario, il docente presente in aula potrà procedere al sequestro temporaneo del cellulare e/o del dispositivo elettronico, da consegnare allo staff del dirigente per la necessaria custodia in attesa che i genitori lo ritirino personalmente.

H. ARTICOLAZIONE E FINALITÀ' DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Sono previste a norma di legge sanzioni per gli alunni che col loro comportamento ostacolano il regolare funzionamento della comunità scolastica in presenza o in didattica a distanza, o che mettono a repentaglio la sicurezza fisica e psicologica [cfr. capitoli F-G del presente "Patto"] dei compagni e del personale scolastico. La responsabilità disciplinare è personale; nessuna censura o sospensione può essere comminata senza che lo studente sia stato ascoltato dai docenti del proprio consiglio di classe in merito ai fatti che gli sono contestati preliminarmente all'eventuale erogazione della sanzione, e nessuna infrazione disciplinare relativa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Inoltre nell'ambito scolastico le sanzioni sono sempre temporanee ed ispirate al principio della gradualità e, nei limiti del possibile, della riparazione del danno. Qualora il consiglio di classe si esprima favorevolmente, la sanzione disciplinare può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica, nei limiti delle possibilità organizzative e delle norme di sicurezza in vigore.

Il principio della riparazione del danno (per via monetaria o in subordine con prestazioni d'opera) vale nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuazione dei responsabili diretti. I soggetti coinvolti (il gruppo classe o i gruppi di studenti presenti negli spazi ove è stato causato il danneggiamento) sono tenuti alla riparazione del danno stesso.

L'IIS Antonietti, al fine di ottemperare alle proprie finalità formative ed educative istituzionali, si impegna a comunicare alle famiglie le sanzioni comminate ai loro figli, compresi i maggiorenti.

Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli studenti consiste in **richiami verbali** o in **ammonizioni scritte** riportate da ogni singolo docente sul registro elettronico di classe. Richiami ed

ammonizioni segnalano ogni significativa mancanza relativa ai descrittori presenti all'interno dei tre ambiti individuati come significativi nei citati criteri di assegnazione del voto di comportamento [a) relazioni con i docenti, con il personale della scuola e con i pari; b) rispetto delle regole dell'istituzione scolastica; c) rispetto delle strutture dell'istituto]. Tali sanzioni disciplinari, orali e scritte, possono essere irrogate dal singolo docente, dal coordinatore della classe o dal Dirigente scolastico. La facoltà di compiere richiami orali è attribuita anche al personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici ed amministrativi), esclusivamente in caso di offese personali o di danni recati dagli studenti alle strutture ed al patrimonio strumentale della scuola.

Il mancato rispetto dei descrittori di ciascun ambito sopra ricordato determina l'irrogazione di sanzioni disciplinari progressivamente più severe, che tengono conto della gravità e della recidività delle infrazioni commesse secondo quanto riportato nella tabella successiva; tali sanzioni possono comportare nei casi più gravi in sede di scrutinio intermedio o finale una valutazione insufficiente [<cinque>] del comportamento dello studente, che ne impedisce l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo [DPR 122/09, art. 6, comma 1; art. 7, comma 2 e 3]

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
1 Ripetute ammonizioni scritte per violazioni di quanto previsto nei tre ambiti di rilevazione del comportamento individuati dal collegio docenti nella delibera 11 del 22 novembre 2016			
2 Episodi di comportamento lesivo della dignità di chi appartiene alla comunità scolastica e/o turbativo del regolare svolgimento dell'attività della classe o dell'istituto e/o di uso scorretto delle strutture della scuola (lievi danni ad arredi – trascuratezza)	CENSURA SCRITTA ANNOTATA SUL FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE.		CONSIGLIO DI CLASSE CONVOCATO DAL DS SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI DOCENTI CHE LO COMPONGONO.
3 Episodi non gravi di mancato rispetto della normativa, delle procedure e delle indicazioni operative in vigore nell'istituto per il contrasto alla diffusione di Covid-19	POSSIBILE ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI SETTE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI		POSSIBILE PRESENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
4 Ripetuto diniego a consegnare al docente in orario smartphone o dispositivi elettronici in possesso, senza che ciò sia accompagnato dal loro utilizzo durante l'attività didattica.			Il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della censura attraverso decreto disciplinare, specificandone le motivazioni
5 Inosservanza del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell'edificio scolastico	NOTA SUL REGISTRO DI CLASSE SU INDICAZIONE DELL'AGENTE ACCERTATORE	Analisi e relazione scritta sulle conseguenze del tabagismo	COME SOPRA CON CONSULENZA ACCERTATORE CON AGENTE

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
<p>1 Comminazione pregressa di ammonizioni scritte o di censura per episodi di comportamento lesivo della dignità di chi appartiene alla comunità scolastica e/o turbativo del regolare svolgimento dell'attività della classe o dell'istituto e/o pericoloso per la salute dei compagni o del personale scolastico e/o di uso scorretto delle strutture della scuola</p> <p>2 Gravi episodi di scorretto comportamento nei riguardi del personale della scuola e dei propri pari o di mancato rispetto delle strutture dell'istituto anche in assenza di pregresse censure scritte</p> <p>3 Episodi gravi di mancato rispetto della normativa, delle procedure e delle indicazioni operative in vigore nell'istituto per il contrasto alla diffusione di Covid-19</p> <p>4 Utilizzo in orario di lezione di smartphone o dispositivi elettronici con l'aggravante del loro uso in occasione di effettuazione di verifiche".</p> <p>5 Ripetuta inosservanza del divieto di fumo, nonostante precedente comminazione di un primo provvedimento di censura <i>oppure</i> qualora il mancato rispetto del divieto di fumo fosse seguito da atteggiamenti arroganti, reticenti o di offesa verso l'agente accertatore</p>	<p>SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO GIORNI DI LEZIONE</p> <p>POSSIBILE ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI SEI o SETTE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>	<p>LAVORI UTILI ALLA SCUOLA, LA CUI NATURA E DURATA SONO STABILITE DAL SOGGETTO SANZIONATORE; RIPARAZIONE DEL DANNO IN DENARO O IN PRESTAZIONE D'OPERA</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE CONVOCATO DAL DS SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI DOCENTI CHE LO COMPONGONO.</p> <p>IL CONSIGLIO E' INTEGRATO SE POSSIBILE CON LA PRESENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA</p> <p>Il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della sospensione attraverso decreto disciplinare, specificandone motivazioni e periodo di riferimento</p>
<p>1 Offese particolarmente gravi o ripetute alla persona ed al ruolo professionale di docenti ed ATA della scuola</p> <p>2 Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano personalità e convinzioni degli altri studenti, specie qualora siano azioni rientranti nella tipologia del bullismo</p> <p>3 Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico"</p> <p>4 Comportamenti gravi e ripetuti che <i>volontariamente e coscientemente</i> mettono a rischio la salute dei compagni</p>	<p>SOSPENSIONE COMPRESA TRA CINQUE E QUINDICI GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>POSSIBILE ASSEGNAZIONE</p>	<p>[MANTENIMENTO NEI PERIODI DI SOSPENSIONE INFERIORI AI QUINDICI GIORNI DI UN RAPPORTO CON LO STUDENTE E CON I SUOI GENITORI FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DEL SUO RIENTRO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA]</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE CONVOCATO DAL DS SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI DOCENTI CHE LO COMPONGONO.</p> <p>IL CONSIGLIO E' INTEGRATO CON LA PRESENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO</p>


INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
<p>o del personale scolastico</p> <p>5 Iterazione di utilizzo illegittimo del badge di rilevazione della presenza dello studente in istituto (in particolare falsificazione della rilevazione effettuata da un allievo in accordo con altro studente assente o in ingresso posticipato)</p> <p>6 Utilizzo in orario di lezione di smartphone o dispositivi elettronici con l'aggravante di assunzione di atteggiamenti arroganti o di offesa verso i docenti oppure dalla violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 e dalla normativa vs cyberbullismo</p> <p>7 Danneggiamento volontario o mancata restituzione senza fondate e documentate motivazioni dei device consegnati in comodato d'uso</p>	<p>DEL VOTO DI CONDOTTA DI SEI O CINQUE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>		<p>DI PRESIDENZA</p> <p>Nb. I genitori dello studente sono avvisati della riunione del cdc mediante lettera o fonogramma, in cui si comunica data ed ora della seduta, affinché possano assistere il proprio figlio nell'esposizione delle sue ragioni. L'assenza dei genitori, anche se motivata, non rende nulla la riunione e la validità delle decisioni assunte</p> <p>Il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della sospensione, attraverso decreto disciplinare specificandone motivazioni e periodo di riferimento</p>
<p>1. Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, gravi episodi di bullismo e cyberbullismo...) e/o comportino pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la scuola</p> <p>2. In casi di recidiva, di episodi connotati da una particolare gravità al punto da ingenerare allarme sociale e impossibilità di reinserimento dello studente in scuola durante anno scolastico</p>	<p>SOSPENSIONE SUPERIORE AI QUINDICI GIORNI DI LEZIONE (e fino al permanere di eventuali situazioni di pericolo)</p> <p>ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEL VOTO DI CONDOTTA DI CINQUE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p> <p>POSSIBILE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI</p>	<p>[NEI PERIODI DI SOSPENSIONE SUPERIORI AI QUINDICI GIORNI SCUOLA PROMUOVE UN PERCORSO DI RECUPERO EDUCATIVO CHE MIRI AL REINTEGRO DELLO STUDENTE, D'ACCORDO CON LA FAMIGLIA O, SE NECESSARIO, CON I SERVIZI SOCIALI]</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO CONVOCATO AD HOC (Art.1, c.6 DPR 235/07)</p> <p>Il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della sospensione attraverso decreto disciplinare, specificandone motivazioni e periodo di riferimento</p>

I. ORGANO DI GARANZIA: COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE SUO FUNZIONAMENTO [cfr. art.2 DPR 235/07, che modifica art.5 DPR 249/98 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"]

a Costituzione e finalità dell'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Collegio docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da uno eletto dai genitori.

Esso è chiamato a decidere nel termine di **dieci** giorni circa i ricorsi, presentati dallo studente, se maggiorenne, o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale / da affidatari / da tutori nel caso di allievi minorenni, contro le sanzioni disciplinari comminate (cfr. sezione H del presente documento) a partire dalla censura scritta. Tale ricorso deve essere presentato entro **quindici giorni** dalla comunicazione ufficiale della loro irrogazione [art.2, comma 1 DPR 235/07]

 <p>IIS ANTONIETTI Istituto d'Istruzione Superiore G. Antonietti- Iseo</p>	<p>Regolamento attuativo nuovo statuto delle studentesse e degli studenti. Il < patto educativo di corresponsabilità ></p>	<p>DQ-97 Livello rev. 00 Data rev. 11/12/2020</p>
---	---	---

L'Organo di garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti maggiorenni della scuola secondaria superiore o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale / da affidatari / da tutori nel caso di allievi minorenni, sui conflitti che sorgano all'interno dell'IIS Antonietti in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del conseguente Regolamento applicativo.

b Regolamentazione funzionamento Organo di garanzia

- E' ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5 DPR 249/98 modificato da art. 2 DPR 235/07) da parte di chiunque vi abbia interesse a partire dalla censura scritta.
- Qualora venga avanzato ricorso (da presentarsi sempre per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, deve convocare ufficialmente i membri dell'Organo non oltre sette giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai membri dell'organo almeno tre giorni prima della riunione
- Il Presidente, in preparazione dei lavori dell'Organo di garanzia, deve assumere tutti gli elementi utili all'esame del ricorso avanzato
- Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante
- Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti dell'Organo di garanzia. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente per iscritto, avviso della sua assenza.
- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione (salvo nel caso in cui il docente membro dell'Organo di garanzia sia anche docente del cdc che ha comminato la sanzione allo studente che presenta ricorso); in caso di parità prevale il voto del Presidente
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato, che può rivolgersi, per una decisione definitiva, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o ad un dirigente da quest'ultimo delegato (cfr. art. 5 DPR 249/98 modificato da art. 2, comma 3 DPR 235/07)